REP. DRD n.3601/2015

PROT. 111569

IL RETTORE

PRESO ATTO dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO il Codice Etico di Ateneo;

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168 "Autonomia delle Università e degli Enti di Ricerca";

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 530/17825 in data 23.11.2015 e la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 542/31325 in data 25.11.2015, con cui è stato approvato il "Regolamento recante la disciplina per l'istituzione e il conferimento di posti di professore straordinario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n.230/2005";

RAVVISATA l'opportunità, per quanto sopra espresso, di procedere all'emanazione del predetto Regolamento, così come approvato dai suddetti Organi di Ateneo nelle summenzionate sedute del 23 e 25 novembre 2015;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in premessa, parte integrante del presente dispositivo:

E' emanato il "Regolamento recante la disciplina per l'istituzione e il conferimento di posti di professore straordinario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n.230/2005", dell'Università degli Studi di Parma, nel testo allegato al presente Decreto Rettorale che ne costituisce parte integrante. Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Decreto Rettorale sul sito Web istituzionale di Ateneo.

Parma, 15 dicembre 2015

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE

F.to Silvana Ablondi

F.to Loris Borghi

U.O.R. Area Dirigenziale Organizzazione e Personale	Dott. Gianluigi Michelini
R.P.A. U.O.S. Amministrazione del personale docente	Dott.ssa Marina Scapuzzi

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER L'ISTITUZIONE E IL CONFERIMENTO DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 12, DELLA LEGGE N.230/2005

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Parma può stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, al fine di realizzare specifici programmi di ricerca che prevedano l'istituzione temporanea ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge n. 230/05 di posti di professore straordinario con oneri finanziari interamente a carico dei soggetti di cui sopra.

Art. 2

Istituzione di posti – convenzioni di ricerca

- 1. L'istituzione del posto di professore straordinario è deliberata dal Dipartimento proponente, anche sulla base di una lettera di intenti dei soggetti finanziatori, nell'ambito della relativa convenzione di ricerca.
- 2. Il Dipartimento trasmette la propria deliberazione richiedendo al Rettore l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, anche sulla base di una lettera di intenti del soggetto finanziatore.
- 3. Le convenzioni devono espressamente definire:
 - il programma di ricerca;
 - la durata del programma di ricerca;
 - le risorse messe a disposizione e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma;
 - il/i posti che si intendono finanziare e istituire nonché il SSD di riferimento.
- 4. La convenzione è stipulata dal Magnifico Rettore.
- 5. La convenzione deve garantire l'integrale copertura del costo del professore straordinario a tempo determinato per la durata dell'incarico, per un importo annuo pari alla retribuzione di un professore ordinario a tempo pieno ovvero a tempo definito, classe iniziale nonché eventuali integrazioni economiche laddove espressamente previste nella convezione.
- 6. I soggetti, pubblici o privati, interessati a finanziare posti di professore straordinario a tempo determinato, possono versare il costo relativo in un'unica soluzione o in quote da corrispondere, in date concordate dalle parti.
- 7. Nel caso in cui il finanziatore, se privato, scelga di corrispondere l'importo in più rate dovrà consegnare all'Ateneo idonea fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente all'intero finanziamento.

Art. 3

Modalità di conferimento

- 1. Nell'ambito della convenzione e del progetto di ricerca, il conferimento del posto di professore straordinario a tempo determinato avviene tramite appositi incarichi a:
 - soggetti che abbiano conseguito l'idoneità, ai sensi della Legge 210/98, o l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010, per la fascia dei professori ordinari in settori scientifico-disciplinari coerenti con il progetto di ricerca;
 - soggetti, anche dipendenti presso gli enti finanziatori, che siano in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale attinente al progetto di ricerca oggetto della convenzione.
- 2. Gli incarichi possono essere attribuiti su proposta del consiglio di Dipartimento in configurazione ristretta ai soli professori di prima fascia, previo parere obbligatorio dei docenti appartenenti al SSD e con le seguenti modalità:
- a. conferimento diretto
- b. procedura di selezione.

Art. 4

Conferimento diretto

- 1. Il soggetto finanziatore formula al Dipartimento la proposta corredata dal progetto di ricerca, con facoltà di indicare, anche in fase precedente alla approvazione della convenzione, il soggetto in possesso dei requisiti richiesti per la copertura del posto di professore straordinario.
- 2. Il consiglio di Dipartimento, in configurazione ristretta ai soli docenti di prima fascia, valuta la candidatura proposta e la documentazione relativa, deliberando motivatamente nel contesto della deliberazione di proposta di attivazione della convenzione.
- 3. Il Dipartimento trasmette al Rettore la deliberazione di cui al comma 2, ai fini delle successive deliberazioni degli Organi di governo di cui all'art. 2.

Art. 5

Procedura di selezione

- 1. Il bando di indizione della procedura di selezione viene emanato dal Rettore su proposta deliberata dal Dipartimento proponente ed è pubblicato sul sito dell'Ateneo, del MIUR e della CRUI.
- Nel bando saranno indicati:
- - il numero dei posti da coprire;
- - il settore scientifico-disciplinare;
- - il programma di ricerca;
- - il Dipartimento di riferimento;
- - il regime di impegno a tempo pieno o definito;
- - il trattamento economico e previdenziale;
- - i requisiti e i titoli di ammissione alla selezione;
- nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale convenzionata, la delibera dovrà fare espresso riferimento alle competenze cliniche richieste e alla struttura dove l'attività verrà svolta;
- le modalità e il termine di presentazione delle domande.

Art. 6

Valutazione

- 1. La valutazione viene effettuata da una Commissione proposta dalla struttura interessata e nominata con decreto Rettorale, composta da tre docenti di prima fascia appartenenti al medesimo settore concorsuale o scientifico disciplinare del progetto di ricerca o da esperti di comprovata qualificazione nelle materie attinenti la ricerca oggetto della convenzione. La commissione nomina al proprio interno un Presidente.
- 2. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale.
- 3. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 2 mesi dal decreto di nomina del Rettore. Il Rettore può prorogare per una sola e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
- 4. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma negli atti della Commissione, con provvedimento motivato, rinvia gli stessi alla Commissione per la regolarizzazione stabilendone il termine.
- 5. La Commissione, al termine della valutazione dovrà indicare, con propria deliberazione, il nominativo del soggetto a cui dovrà essere conferito l'incarico di cui al presente regolamento.
- 6. La regolarità formale degli atti è accertata con decreto del Rettore.

Art. 7

Conferimento dell'incarico

- 1. L'incarico è conferito mediante sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato.
- 2. Il contratto che si instaura con il professore straordinario è sottoscritto dal Rettore e deve contenere tra l'altro le seguenti indicazioni:
- - la data d'inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
- - il trattamento economico complessivo;
- - il trattamento previdenziale e assicurativo;
- - la struttura di afferenza;
- - il settore scientifico-disciplinare di riferimento e l'impegno didattico ad esso coerente;
- - il regime di impegno orario.
- 3. Gli incarichi hanno una durata massima di tre anni rinnovabili, per una sola volta, previa stipula di una nuova convenzione. Possono essere conferiti incarichi di durata inferiore purché coerenti con il progetto di ricerca proposto e comunque non inferiori ad un anno.
- 4. Gli incarichi di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Ateneo.

Art. 8

Trattamento giuridico ed economico

- 1. E' riconosciuto al soggetto titolare dell'incarico, per il periodo di durata del rapporto, lo status di professore straordinario a tempo determinato, il trattamento economico corrispondente a quello del professore ordinario di ruolo, classe iniziale, con regime di impegno a tempo pieno ovvero a tempo definito, nonché eventuali integrazioni economiche laddove espressamente previste nell'atto convenzionale sottoscritto con il soggetto proponente.
- 2. Qualora il titolare dell'incarico svolga attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi tra ente convenzionato ed Università.

Art. 9

Incompatibilità

- 1. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un rapporto di coniugio o grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
- 2. Per il regime autorizzativo si applica quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 nonché dal regolamento di Ateneo in materia.

Art. 10

Attribuzione di compiti didattici

1. Il Dipartimento presso il quale è istituito il posto di professore straordinario a tempo determinato provvederà, sentiti gli interessati, alla definizione delle attività didattiche da assegnare ai titolari degli incarichi e al periodo di svolgimento delle stesse, tenuto conto del regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.

Art. 11

Valutazione finale - rinnovo

1. Al termine dell'incarico, anche ai fini di un eventuale rinnovo, è prevista una valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dal professore straordinario: tale valutazione verrà effettuata sia dal Dipartimento, sulla base di una relazione presentata dall'interessato entro 6 mesi dalla scadenza dell'incarico e trasmessa per le opportune valutazioni al soggetto finanziatore, sia da quest'ultimo.

Art. 12

Decadenza e risoluzione del rapporto

- 1. Decadono dal diritto allo svolgimento dell'incarico coloro che, entro il termine fissato dall'Amministrazione dell'Università non si presentino per la presa di servizio, salvi i giustificati e documentati motivi.
- 2. In caso di dimissioni volontarie del titolare dell'incarico il rapporto si intende risolto previa comunicazione all'Università almeno 90 gg. prima della data di dimissione.
- 3. Le dimissioni volontarie del titolare non pregiudicano la riassegnazione del contratto ad altra persona per il tempo rimanente secondo le modalità previste dagli art. 3-7.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ateneo